



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-443/11**

**F.P. Jeltens e altri  
contro**

**Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam)

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 71 — Lavoratore frontaliero atipico in situazione di disoccupazione completa che ha conservato legami personali e professionali nello Stato membro dell'ultima occupazione — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 65 — Diritto a prestazioni nello Stato membro di residenza — Rifiuto di pagamento opposto dallo Stato membro dell'ultima occupazione — Ammissibilità — Rilevanza della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Miethe (1/85) — Disposizioni transitorie — Articolo 87, paragrafo 8 — Nozione di “situazione invariata”»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 11 aprile 2013

- 1. Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Disoccupazione — Lavoratore frontaliero in situazione di disoccupazione completa che ha conservato legami personali e professionali particolari con lo Stato membro dell'ultima occupazione — Diritto alle prestazioni dello Stato membro di residenza — Applicazione dell'articolo 65 del regolamento n. 883/2004 — Diritto di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di ultima occupazione in via supplementare*  
*(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, art. 65)*
- 2. Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Disoccupazione — Lavoratore frontaliero in situazione di disoccupazione completa che ha conservato legami personali e professionali particolari con lo Stato membro dell'ultima occupazione — Rifiuto di pagamento dell'indennità di disoccupazione opposto dallo Stato membro dell'ultima occupazione — Requisito della residenza previsto dal diritto nazionale — Ammissibilità — Restrizione alla libera circolazione dei lavoratori — Insussistenza*  
*(Art. 45 TFUE)*
- 3. Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Disoccupazione — Lavoratore frontaliero in situazione di disoccupazione completa che ha conservato legami personali e professionali particolari con lo Stato membro dell'ultima occupazione — Applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento n. 883/2004 — Nozione di «situazione invariata» — Valutazione da parte del giudice nazionale*

*(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, art. 87, § 8)*

1. In seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 988/2009, le disposizioni contenute nell'articolo 65 del medesimo regolamento non devono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, *Miethe* (1/85). Nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunità di reinserimento professionale, detto articolo 65 deve essere inteso nel senso che esso consente a un siffatto lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non già per poter ottenere da quest'ultimo indennità di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento.

(v. punto 36, dispositivo 1)

2. Le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare l'articolo 45 TFUE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennità di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunità di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, conformemente all'articolo 65 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 988/2009, la normativa applicabile è quella dello Stato membro di residenza.

Le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione non possono garantire a un assicurato che il trasferimento in un altro Stato membro sia neutrale dal punto di vista della previdenza sociale. Infatti, considerate le disparità tra i regimi e le legislazioni degli Stati membri in materia, un siffatto trasferimento può, secondo i casi, essere più o meno favorevole sul piano finanziario per l'iscritto al regime previdenziale.

Una differenza tra le prestazioni previste nella normativa dello Stato membro dell'ultimo impiego e quelle concesse secondo la normativa dello Stato membro di residenza non può dunque essere considerata una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, dal momento che è una conseguenza della mancanza di armonizzazione del diritto dell'Unione in materia.

(v. punti 44-46, dispositivo 2)

3. Le disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 988/2009, devono applicarsi a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennità di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza dell'articolo 71 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008.

Infatti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, una persona che, per effetto di tale regolamento, è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione era soggetta a norma del titolo II del regolamento n. 1408/71 seguita a beneficiare di quest'ultimo regime per un certo periodo di tempo successivo all'entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, fintanto che la situazione rimanga invariata.

In tal caso, il fatto che quest'ultimo articolo rientri nel titolo III del regolamento n. 1408/71 non osta all'applicazione del suddetto articolo 87.

Per quanto riguarda la nozione di «situazione invariata» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, come modificato, essa dev'essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale. Spetta al giudice nazionale accertare se i lavoratori soddisfino i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennità di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente all'articolo 71 del regolamento n. 1408/71, come modificato.

(v. punti 49, 56, 61, 62, dispositivo 3)